

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Prima Sezione Civile

La Corte, riunita in camera di consiglio, in persona dei sig.ri:

Dr. Alessandro Turco, Presidente

Dr. Nicola Antonio Dinisi, Consigliere rel.

Dr. Adone Orsucci, Consigliere

nei procedimenti civili riuniti iscritti ai nn. 361/16, 362/16, 297/16, 405/16

Ruolo V degli affari civili, promossi da:

(avv. I

(avv. N.

(avv. J

(Avv.

CONTRO

(Avv.

PUBBLICO MINISTERO

Con l'intervento del Procuratore Generale della Repubblica



aventi ad oggetto: reclami ex art. 183 l.f. avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo depositato dal Tribunale di Firenze il 30.5.2016, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Firenze ha omologato il concordato preventivo proposto dalla società () respingendo le istanze di fallimento presentate dai creditori

La società (che gestisce, tramite la controllata) attività ricettivo-alberghiera sotto l'insegna () i,

() comprese autorimesse costituenti il complesso HRC Ricasoli) ha presentato una proposta concordataria a carattere misto ai sensi dell'art. 161, VI comma, l.f. con la previsione di una continuità indiretta dell'attività ricettivo-alberghiera e la cessione dei beni non funzionali alla continuazione dell'attività di impresa.

Nel giudizio di omologazione dodici creditori dissenzienti hanno presentato opposizioni che sono state tutte respinte dal Tribunale.

I creditori di cui in epigrafe hanno proposto separati reclami sulla base di plurimi motivi.

I reclamanti () hanno riproposto, a fondamento del reclamo, tre motivi già dedotti in sede di opposizione: 1) vizi del consenso espresso dai creditori per mancata indicazione del valore del patrimonio della società e mancata indicazione delle alternative concretamente praticabili, in violazione degli artt. 161, secondo comma, lett. a) e 186 bis lett. b) l.f.; 2) contestazione della convenienza della proposta concordataria in rapporto alla prospettiva fallimentare; 3) invalidità dell'approvazione per mancato riconoscimento del diritto di voto ai fideiussori. Hanno anche eccepito la violazione del termine per l'omologazione del concordato previsto dall'art. 181 l.f.- Hanno chiesto, in tesi, la revoca del decreto di omologa e la rimessione degli atti al Tribunale per la dichiarazione di fallimento; in ipotesi, disporsi CTU per la verifica del valore di liquidazione del complesso immobiliare



... i e del maggiore soddisfacimento dei crediti in sede fallimentare; in ipotesi subordinata, la rimessione degli atti al Tribunale perché disponga la suddetta CTU.

La reclamante Ir... ha riproposto gli stessi motivi di cui ai punti 1) e 2) del reclamo di... e ha a sua volta eccepito la violazione del termine di cui all'art. 181 l.f., presentando conclusioni conformi e quelle dei suddetti reclamanti.

La (... ha censurato il decreto di omologa nella parte in cui ha ritenuto di poter entrare nel merito della convenienza economica della proposta, effettuando comparazioni circa gli elaborati peritali contenenti la stima del complesso immobiliare ritenendola congrua, laddove invece il Tribunale avrebbe dovuto mettere i creditori in grado di effettuare le proprie scelte in relazione alla convenienza economica della proposta sulla base dei numeri effettivi, fornendo loro tramite la richiesta CTU la valutazione oggettiva del complesso immobiliare. Ha sostenuto la violazione dell'art. 161, secondo comma, lett. b) e degli artt. 161, terzo comma e 186 bis, secondo comma, lett. b) della l.f.- Ha chiesto, previo espletamento di CTU per la stima del complesso immobiliare ove ha sede l'Hotel... l'accoglimento del reclamo e il rigetto della proposta di concordato.

La reclamante... ha posto a fondamento del reclamo quattro motivi: 1) violazione del requisito di ammissibilità/regolarità della procedura ai sensi degli artt. 161, quarto comma e 152 l.f.; 2) inosservanza degli obblighi informativi della proposta concordataria; 3) inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all'art. 186 bis, secondo comma, lett. b) l.f.; 4) invalidità dell'approvazione del concordato per mancata ammissione al voto dei fideiussori. Ha chiesto la revoca o annullamento o dichiarazione di inefficacia dell'omologazione del concordato.

Si è costituita la s... i con un' unica comparsa di risposta nella quale ha confutato tutti i motivi di reclamo instando per il loro rigetto e per la conferma del provvedimento di omologazione.



I reclami sono stati tutti riuniti e discussi all'udienza del 17.3.2017, in esito alla quale la Corte si è riservata di decidere.

Violazione del termine di omologazione previsto dall'art. 181 l.f.

L'orientamento prevalente della giurisprudenza è nel senso della natura non perentoria del termine di chiusura della procedura di concordato preventivo previsto dalla norma sopra citata. Questa Corte condivide le argomentazioni poste a sostegno di tale orientamento e segnatamente quella fondata sulla mancata dichiarazione esplicita di perentorietà del termine, secondo il principio di cui all'art. 152 c.p.c. (in tal senso v. Cass. 4.2.2009, n. 2706). Ne discende l'infondatezza della censura di improcedibilità del concordato per tale causa.

Mancata approvazione della domanda di concordato ai sensi dell'art. 152 l.f., richiamato dal successivo art. 161, quarto comma, della stessa legge.

A norma dell'art. 152 l.f., la proposta e le condizioni di concordato nelle società a responsabilità limitata sono deliberate dagli amministratori, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto.- L'art. 14, terzo comma, dello statuto della società stabilisce che la proposta di ammissione a procedure concorsuali è riservata alla assemblea.

E' provato che nel caso di specie l'assemblea dei soci ha deliberato di dare mandato all'organo amministrativo della società, per l'ipotesi di impossibilità di addivenire ad un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis l.f., di presentare domanda di concordato ai sensi dell'art. 160 e ss. l.f.-

L'assemblea ha quindi esercitato il proprio potere decisionale conferitole dallo statuto in ordine alla "presentazione di una proposta di ammissione ad una procedura concorsuale", dando mandato all'organo amministrativo di presentare domanda di concordato ex art. 160 l.f.- La legittimazione dell'organo amministrativo alla presentazione della domanda trova pertanto fondamento nel mandato in tal senso ad esso conferito dall'assemblea, come correttamente ritenuto dal Tribunale fallimentare.



Invalidità dell'approvazione del concordato per mancato riconoscimento del diritto di voto ai fideiussori.

Affermano i reclamanti che hanno proposto questo motivo (

) di avere prestato fideiussione per garantire i debiti della società nei confronti della _____ e di essere stati escussi in relazione a tale atto dalla banca che ha richiesto ed ottenuto nei loro confronti un decreto ingiuntivo per il soddisfacimento del debito. Sostengono che la loro qualità di creditori della società - per il fatto di essere stati escussi dalla banca pur senza avere ancora provveduto all'adempimento dell'obbligazione fideiussoria - discenderebbe dall'art. 1953 c.c. che prevede il diritto del fideiussore di ottenere dal debitore principale divenuto insolvente la liberazione dalla fideiussione, divenendo, in mancanza, suo creditore.

Tale tesi difensiva si fonda su una errata interpretazione dell'art. 1953 c.c. atteso che l'azione di rilievo in esso prevista mira ad ottenere un *facere* da parte del debitore principale (procurare la liberazione del fideiussore o, in mancanza, prestare le garanzie necessarie per assicurare le ragioni del regresso) e non un *dare* (così, in motivazione, Cass. 13.6.1984, n. 3538) e non può quindi avere per contenuto la pretesa che il debitore paghi direttamente al fideiussore o gli fornisca la provvista necessaria all'adempimento dell'obbligazione garantita, pretesa che costituisce il presupposto della assunzione della qualità di creditori della società vantata dai reclamanti (ancor prima di avere provveduto all'adempimento dell'obbligazione fideiussoria).

Tale conclusione, desumibile dalla corretta interpretazione dell'art. 1953 c.c., trova un riscontro testuale nella previsione dell'art. 174, ultimo comma, l.f., che attribuisce ai meri fideiussori (che non abbiano adempiuto alla garanzia prestata) solo un diritto di intervento nell'adunanza dei creditori (e non anche il diritto di partecipare alla votazione).

Deve pertanto ritenersi corretta la decisione del Tribunale che ha respinto la censura di invalidità dell'approvazione del concordato per essere stati i predetti reclamanti esclusi dal diritto al voto.



Violazione degli obblighi informativi relativi alla domanda di concordato (art. 161, secondo comma, lett. a) e b) e terzo comma l.f., art. 186 bis, secondo comma, lett. b) l.f.).

Gli obblighi informativi verso il ceto creditorio si adempiono attraverso la rappresentazione esauriente della situazione patrimoniale della società accompagnata dalla relazione di un professionista qualificato che attesti la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e - in caso di concordato con continuità - che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista nel piano sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. L'informazione è poi integrata dalla relazione che il Commissario Giudiziale redigere ai sensi dell'art. 172 l.f. e deposita in cancelleria prima dell'adunanza dei creditori perché possa essere da questi esaminata e valutata.

Il sindacato del giudice sull'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano è limitato al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che la relazione, con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti, possa corrispondere alla funzione che le è propria di fornire elementi di valutazione per i creditori, al fine di assicurare il consenso informato dei medesimi.

Nel caso di specie la Corte concorda con la valutazione del primo giudice, analiticamente esposta e puntualmente argomentata, secondo cui i dati risultanti dalla proposta e dalla relazione dell'attestatore soddisfano il requisito della corretta ed esauriente informazione, tale da far ritenere che il favore espresso dai creditori alla soluzione concordataria abbia costituito il frutto di una scelta consapevolmente assunta dai medesimi.

Per quanto attiene, in particolare, alla mancata indicazione nel piano concordatario del valore immobiliare del palazzo - su cui si incentrano principalmente le censure dei reclamanti per i riflessi che ne deriverebbero sulla ammissibilità del concordato e sul consenso informato dei creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto - può ritenersi, condividendo le valutazioni espresse sul punto dal Tribunale, che i dati risultanti dalla documentazione allegata alla domanda di concordato (in



particolare dalla relazione dell'attestatore e dalla perizia tecnica Coppini sulla determinazione del valore del ramo di azienda [redacted] - integrate dall'ampia discussione sul valore dell'He [redacted] risultante dal verbale dell'adunanza dei creditori ex art. 174 l.f. (indicazione da parte degli oppositori di un valore del complesso alberghiero di € 24.500.000,00 e da parte del dr. Q [redacted] per la società proponente di un valore di € 13.000.000,00, sulla base del valore di € 100,00 per ciascuna delle 130 stanze di cui è composto) - siano idonei a rappresentare adeguatamente la rilevanza patrimoniale del bene rapportata al valore reddituale dell'azienda cui è destinato, in coerenza con la tipologia della proposta concordataria presentata al ceto creditorio. In presenza di dette indicazioni, le esigenze informative possono ritenersi adeguatamente soddisfatte; l'omessa indicazione nel piano concordatario del valore immobiliare del [redacted] li non assume rilevanza decisiva in senso contrario, dovendosi ritenere che i creditori, in base alla rappresentazione della consistenza patrimoniale della società e alla documentazione prodotta, siano stati comunque posti in grado di esaminare adeguatamente la proposta concordataria e valutarne la convenienza ai fini della sua approvazione.

Nella medesima prospettiva di finalità della corretta informazione del ceto creditorio deve essere valutata anche la disposizione di cui all'art. 186 bis, secondo comma, lett. b) l.f., che, nel concordato con continuità aziendale, prescrive l'attestazione da parte del professionista che la "prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano concordatario è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori".

Anche sotto tale profilo, l'attestatore, indipendentemente dalla intrinseca validità e fondatezza delle valutazioni espresse, ha indicato le ragioni per le quali, nel raffronto fra la soluzione concordataria completamente liquidatoria e quella caratterizzata dalla parziale continuità aziendale, quest'ultima sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ponendo in evidenza gli elementi positivi di tale soluzione (riportati nel provvedimento impugnato) e mettendo i creditori nella condizione di operare consapevolmente la propria scelta.



Anche con riferimento ai profili in esame, dunque, il reclamo deve ritenersi infondato.

Insussistenza della convenienza della proposta concordataria rispetto alla soluzione fallimentare (art. 180, quarto comma, l.f.).

Con tale doglianza i reclamanti lamentano che la soddisfazione del credito in ambito concordatario sia inferiore a quella che sarebbe possibile conseguire dalla liquidazione fallimentare, sostenendo che la liquidazione dell'intero patrimonio immobiliare comporterebbe il realizzo di oltre € 41.000.000,00 e consentirebbe di soddisfare l'ammontare complessivo dei debiti della società (pari a circa 27.650.000,00), con una rilevante eccedenza attiva.

La censura si fonda esclusivamente sull'assunto di un maggior valore immobiliare del I _____ indicato dai reclamanti in € 24.500.000,00, il cui realizzo in sede fallimentare consentirebbe, sommato a quello derivante dalla liquidazione degli altri beni, il soddisfacimento integrale di tutti i creditori.

L'esplicito riferimento della norma (art. 180, quarto comma l.f.) alle soluzioni alternative "concretamente praticabili" rende evidente come la valutazione di convenienza debba essere fatta in concreto, tenendo conto delle caratteristiche peculiari del bene in riferimento alla procedura di liquidazione in sede fallimentare.

Correttamente il Tribunale ha sottolineato come, in caso di trasferimento di una azienda in sede fallimentare, la disciplina normativa (art 105 l.f.) è orientata alla salvaguardia della conservazione del complesso aziendale e come, di conseguenza, la valutazione dell'immobile _____ debba essere effettuata non in modo isolato, ma come componente del complesso alberghiero.

In tale prospettiva il primo giudice, dopo aver rilevato l'inattendibilità di alcuni elaborati di stima prodotti dagli oppositori (in quanto fondati su parametri di valutazione non conformi alle caratteristiche e alla destinazione dell'immobile) ha ritenuto che la più corretta valutazione della struttura alberghiera dovesse essere effettuata seguendo i criteri indicati dal perito della procedura Passeri



per stimare il valore della partecipazione della società C _____ in altre società esercenti attività alberghiere nella medesima città e, sulla base di tali criteri, detraendo dal valore di realizzo (stimato € 12.510.000, pari a un importo di € 90.000,00 a camera) l'incidenza del costo degli interventi di ristrutturazione complessivi necessari e i costi conseguenti alla prevedibile cessazione del contratto di affitto in essere con la partecipata _____

l., ha determinato il ricavato complessivo conseguibile in sede fallimentare in un importo pari a circa € 21.184.000,00, inferiore a quello di € 22.528.000,00 che si stima di ottenere dall'esecuzione del concordato, pervenendo così ad una valutazione conclusiva di convenienza della soluzione concordataria rispetto a quella fallimentare.

La Corte ritiene di dover condividere e far propria la valutazione espressa sul punto dal primo giudice (che trova riscontro anche nel parere espresso dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 l.f.), considerandola fondata su criteri corretti ed attendibili e su una motivazione congrua e immune da vizi. Le censure mosse al riguardo dai reclamanti richiamano genericamente gli assunti di maggior valore del complesso immobiliare F _____ sostenuti in sede di opposizione sulla base delle perizie di stima prodotte, senza fornire nuovi e convincenti elementi idonei a superare il vaglio critico svolto dal Tribunale su tali valutazioni nel provvedimento impugnato e senza addurre argomentazioni decisive atte a supportare l'assunto di effettiva convenienza della soluzione fallimentare rispetto a quella concordataria, escluso dal primo giudice con il provvedimento impugnato.

Anche con riferimento al profilo in esame il provvedimento impugnato appare quindi meritevole di conferma.

In definitiva, sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, i reclami devono essere respinti con conseguente integrale conferma del provvedimento impugnato.

Segue al rigetto la condanna dei reclamanti in solido alla refusione delle spese del procedimento sostenute dalla società _____ liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55/2014.-



Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte,
visto l'art. 183 l.f.,
respinge il reclamo.

Condanna i reclamanti alla refusione delle spese del presente procedimento sostenute dalla s.r. _____ liquidandole in complessivi € 12.000,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese forfetarie ed ulteriori accessori di legge.

Dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 in materia di contributo unificato.

Firenze, 31 marzo 2017.

Il Presidente

A. Neri

Depositato in Cancelleria

oggi

08/05/2017

N. Cancelliere

IL CANCELLIERE

Mirjam Mirocchi

Mirjam Mirocchi

